



Collegio di Garanzia dello Sport
Quarta Sezione

Prot. n. 00940/2021

IL COLLEGIO DI GARANZIA DELLO SPORT

Nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 64/2021, presentato, in data 9 giugno 2021, dalla Procura Generale dello Sport presso il CONI contro [OMISSIS] e nei confronti della Federazione Italiana Danza Sportiva e della Procura Federale della Federazione Italiana Danza Sportiva, per l'annullamento della decisione della Corte Federale di Appello FIDS, resa, in data 14 maggio 2021, nel procedimento 3/21 RG CFA, con la quale, in parziale accoglimento del reclamo dell'incolpato [OMISSIS], è stata rideterminata la sanzione, a carico di quest'ultimo, in anni due e mesi sei di squalifica, in luogo della squalifica di anni quattro, irrogata con la decisione assunta in data 19 - 29 marzo 2021 dal Tribunale Federale della FIDS, pubblicata con C.U. n. 9/21, Proc.to RGPF 19/20 - RGTF 2/21, per la violazione dell'art. 1, comma 1, del Regolamento di Giustizia, in combinato disposto con l'art. 11, commi 1 e 2, dello Statuto Federale, e degli artt. 1, commi 1 e 2, del Codice di Comportamento Sportivo del CONI.

Respinge il ricorso.

Nulla per le spese.

Dispone la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del CONI, in data 12 luglio 2021.

IL PRESIDENTE
F.to Dante D'Alessio

IL RELATORE
F.to Alfredo Storto

Depositato in Roma, in data 12 luglio 2021.

IL SEGRETARIO
F.to Alvio La Face